



COMUNE DI TERNI

Regolamento della Toponomastica

(Delibera di C.C. n. del)



COMUNE di TERNI
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA
SERVIZIO TOPONOMASTICA

Capo I
Piano Ecografico

Art. 1 (Legislazione di riferimento)

Tutti i provvedimenti concernenti le denominazioni di aree di circolazione e di luoghi in genere pubblici o aperti al pubblico sono adottati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Le norme di riferimento e le indicazioni in materia sono contenute:

- nel R.D.L. n. 1158 del 10/05/1923, convertito nella legge n. 473 del 17/04/1925;
- nella legge n. 1188 del 23/06/1927;
- nella legge n. 1228 del 24/12/1954;
- nel Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto n. 223 del 30/05/1989;
- nelle circolari del Ministero dell'Interno;
- nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate;
- nelle circolari dell'ISTAT;
- nel presente regolamento.

Art. 2 (Organo di Supporto per la Toponomastica come strumento consultivo)

La Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti, di cui al precedente articolo, si avvale dell'Organo di Supporto per la Toponomastica in funzione di organo consultivo.

L'Organo di Supporto per la Toponomastica è espressione delle sensibilità e della articolazione culturale della città.

L'Organo di Supporto per la Toponomastica è nominato dal Consiglio Comunale (due per ogni profilo di nomina) su proposta della Giunta Comunale, tenendo conto dell'attività curriculare personale e del pluralismo culturale, sociale, imprenditoriale e professionale della città.

Art. 3 (Struttura e rinnovo totale e parziale dell'Organo di Supporto per la Toponomastica)

L'Organo di Supporto per la Toponomastica è composto da un Presidente (assessore al ramo) e da un numero di quattro membri che, per curriculum professionale e culturale, per attinenti incarichi istituzionali, siano anche considerati esperti di storia e cultura locale o comunque di materie la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati all'Organo di Supporto per la Toponomastica.

Con l'atto di nomina dell'Organo di Supporto per la Toponomastica, il Consiglio Comunale procede all'individuazione del tecnico dell'ufficio toponomastica per lo svolgimento dei compiti di segretario della commissione e di un suo sostituto.

Il segretario assiste alle riunioni dell'Organo di Supporto e ne supporta il lavoro anche in sede istruttoria.

La durata in carica dell'Organo di Supporto per la Toponomastica corrisponde a quella del Consiglio Comunale i membri sono rinominabili, purché in modo non continuativo.

L'Organo di Supporto può essere integralmente o parzialmente rinnovato prima della scadenza su richiesta del Sindaco o suo delegato o ad atti di indirizzo formulati da uno degli organi collegiali dell'Amministrazione.

Al rinnovo totale o parziale e alla copertura di singoli posti vacanti procede con proprio atto il Consiglio Comunale.

Art. 4 (Modalità di Convocazione)

L'Organo di Supporto, una volta incaricato, è convocato con nota sottoscritta dal Presidente.

I componenti dell'Organo di Supporto sono, all'atto della convocazione, informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione.

Art. 5 (Funzioni dell'organo di supporto)

L'Organo di Supporto in qualità di organo consultivo, esprime il parere riguardo a ogni singolo punto posto all'ordine del giorno e sottoscrive il verbale delle riunioni, motivando le decisioni e i pareri assunti.

La Giunta Comunale, nei suoi provvedimenti, menziona il parere espresso dall'Organo di Supporto e delibera in propria autonomia.

L'atto deliberativo, è reso esecutivo e viene inviato, con le allegate note di motivazione e di descrizione del toponimo, alla Prefettura di Terni Ufficio Territoriale del Governo per il "NULLA OSTA" conclusivo.

Art. 6 (Obiettivi e Limiti)

Nell'espressione dei pareri l'Organo di Supporto deve tutelare la memoria storica della città e del suo Territorio e fare in modo che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della comunità Ternana.

L'Organo di Supporto per la Toponomastica ha il compito di esaminare tutte le proposte di nuovi toponimi pervenute all'Amministrazione Comunale, e può dare suggerimenti riguardo alla loro collocazione territoriale.

La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (vie, viali, piazze, larghi ecc.) è riservata all'Ufficio Toponomastica.

Art. 7 (Attribuzione di toponimi in assenza di parere)

In caso eccezionale di comprovata urgenza, concomitante con l'impossibilità di riunire l'Organo di Supporto per la Toponomastica nei tempi occorrenti, la Giunta Comunale può provvedere direttamente alla deliberazione di nuovi toponimi anche in assenza del parere preventivo della Commissione Toponomastica.

Art. 8 (Indennità)

La nomina a componente dell'Organo di Supporto per la Toponomastica è onoraria, ne consegue che ai membri non spetta alcuna indennità.

La sede dell'Organo di Supporto per la Toponomastica è presso la Direzione Pianificazione territoriale - Edilizia Privata.

Art. 9 (Soggetti legittimati all'attivazione di proposte di attribuzione di toponimi)

L'attivazione delle proposte di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, può scaturire:

- dall'Organo di Supporto;
- dal Consiglio e dai singoli Consiglieri Comunali;
- dalla Giunta e dai singoli Assessori Comunali;
- da Enti Pubblici e privati;
- da Associazioni a carattere nazionale o locale;
- da Circoli in generale;
- da Organizzazioni Sindacali;
- da comitati per la sottoscrizione della richiesta che raccolgano almeno 50 firme di cittadini residenti.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, insieme alle istanze, anche una esauriente nota descrittiva che dia rilievo alle motivazioni e al valore storico-culturale delle proposte nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'Organo di Supporto può richiedere supplementi di documentazione per pronunciarsi sulle richieste pervenute, ove non siano sufficientemente documentate. Le proposte, prima di essere portate all'esame dell'Organo di Supporto, devono essere vagliate dall'Ufficio Toponomastica, al fine di controllarne la rispondenza ai requisiti del regolamento e, nei casi di insufficiente documentazione, perché le stesse siano integrate e/o diversamente formalizzate.

Art. 10 (Criteri per l'espressione del parere)

Le decisioni sulla Toponomastica devono tenere conto dei seguenti criteri:

- i toponimi sono attribuiti per mera esigenza delle funzioni toponomastiche (ordinamento ecografico e della numerazione civica), evitando l'affollamento di troppi toponimi o le assegnazioni effettuate esclusivamente per ristretti interessi di parte;
- per l'attribuzione di ogni nuovo toponimo va dato prima il giusto valore alla toponomastica esistente o di contorno (zone omogenee di vie), alla memoria storica dei luoghi ed alla presenza di vecchie denominazioni spontanee;
- nell'attribuzione di nuovo toponimo devono essere, per quanto possibile, favorite le assegnazioni strettamente legate alla città e al suo territorio o quelle di provata rilevanza nazionale o internazionale;
- l'opportunità di variazione di toponimi esistenti deve essere valutata anche alla luce di eventuali disagi apportati ai cittadini residenti nell'area di circolazione interessata.

Art. 11 (Ruolo del Servizio Toponomastica)

Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale (Parte Operativa), di sue varianti o di piani particolareggiati che riguardano nuove edificazioni, nuove aree di circolazione o modifiche dei tracciati esistenti vengono trasmesse al Servizio Toponomastica affinché provveda in tempo al piano di attribuzione dei toponimi.

Art. 12 (Attuazione dei toponimi ed adempimenti collegati)

L'attivazione dei nuovi toponimi si attua provvedendo a tutti gli adempimenti e comunicazioni previsti, nonché disponendo la relativa segnaletica toponomastica.

Tutte le aree di circolazione, pubbliche o aperte al pubblico, devono essere provviste di apposita segnaletica toponomastica di materiale idoneo, come definito dal nuovo codice della strada, da installarsi in prossimità di ogni nodo stradale.

Nell'area centrale, ove possibile, sui muri perimetrali o sulle facciate degli edifici, sono installate targhe in marmo con indicazione della via; in questo caso i legittimi proprietari interessati devono essere avvisati circa i lavori di posa in opera della segnaletica e della relativa servitù.

In presenza di cambiamento di denominazione di aree di circolazione esistenti, l'ufficio toponomastica prima di dare concreta attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale, deve informare le istituzioni, i cittadini residenti e le attività economiche interessate, dando loro tutte le informazioni utili per gli adempimenti necessari.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di variazione toponomastica, nelle zone centrali e nei centri minori, in presenza di targhe in marmo, deve indicare anche la precedente denominazione.

Art. 12 - bis (Segnaletica Toponomastica)

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente.

Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione secondo le disposizioni legislative.

Capo II

Piano della Numerazione Civica

Art. 13 (Numerazione civica - Soggetti obbligati)

Tutte le aperture, che l'Ufficio ritiene significative, poste sulle aree di circolazione dovranno essere contraddistinte dalla numerazione civica con i criteri fissati dalle leggi di cui all'art. 1.

I proprietari o loro incaricati sono tenuti a richiedere l'attribuzione e l'installazione della numerazione civica non appena ultimata la costruzione dei fabbricati.

L'istanza, corredata della documentazione necessaria, va inoltrata all'Amministrazione Comunale - Ufficio Toponomastica utilizzando l'apposito modulo di compilazione.

Art. 14 (Adempimenti per l'apposizione dei numeri civici)

In applicazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2002, i proprietari dei fabbricati o loro incaricati, ai fini dell'assegnazione e dell'installazione del numero civico, devono provvedere al pagamento di una somma mediante versamento in c.c. postale, a titolo di rimborso spese per l'esame istruttorio, per la posa in opera della numerazione civica e di eventuale altra segnaletica aggiuntiva.

L'Amministrazione Comunale dispone la sistemazione delle mattonelle della numerazione civica e di tutta la segnaletica che si ritiene necessaria per facilitare l'individuazione dei fabbricati.

Art. 15 (Numerazione Interna dei Fabbricati)

Unitamente alla domanda della numerazione civica i proprietari dei fabbricati con più **unità immobiliari** devono dichiarare di aver predisposto e installato la numerazione interna.

Se necessario possono richiedere all'Ufficio i criteri per l'attuazione dell'adempimento a loro cura e spese.

La numerazione interna consiste nell'apposizione di una targhetta in materiale resistente o in una semplice scritta in corrispondenza di ciascun portone interno o suoneria interna del numero progressivo di ciascuna unità abitativa interna al fabbricato.

In caso d'inadempienza da parte dei proprietari il Comune provvede all'installazione addebitando loro la relativa spesa.

Art. 15 bis (Divieti)

E' vietato apporre piastrelle della numerazione civica non assegnate, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

E' cura del proprietario richiedere la piastrella indicante la numerazione civica (già attribuita) qualora quest'ultima risulti mancante a causa di danneggiamento od altro.

Art. 15 ter (Obblighi)

In caso di ristrutturazione, demolizione e/o ampliamento di un fabbricato il proprietario dovrà richiedere una nuova numerazione civica come previsto dall'articolo 13.

In caso di demolizione di un fabbricato o di chiusura di accessi precedentemente numerari è obbligo del proprietario dare comunicazione all'Ufficio Toponomastica dei civici interessati.

Art. 15 quater (Sanzioni)

L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 80,00 ad € 480,00.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, è punito con una sanzione amministrativa pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione, comunque nel limite massimo di € 500,00 prescritto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000. E' fatto inoltre obbligo d'immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del

danno; i soggetti esecutori dovranno darne comunicazione all'ufficio Toponomastica. In caso di inosservanza del presente articolo il ripristino sarà eseguito in danno del trasgressore.

Sono "trasgressori" tutti i possessori delle unità immobiliari presso le quali siano state accertate le violazioni, o presenti nel fabbricato se la violazione riguarda il civico esterno. Ciascun possessore, indipendentemente dalla quota di possesso, è responsabile della corretta esposizione di civici e interni in concorso con tutti gli altri.

Qualora il Condominio sia costituito in persona giuridica, legalmente rappresentata dall'Amministratore pro-tempore, il Condominio è individuato come trasgressore, e il suo legale rappresentante come responsabile in solido, per ciascuna violazione accertata.

Capo III

Altre Competenze dell'Organo di Supporto per la Toponomastica

Art. 16 (Altre funzioni dell'Organo di Supporto per la Toponomastica)

L'Organo di Supporto in applicazione delle disposizioni contenute nell'atto di Giunta Comunale n. 2563 del 09/10/1996, oltre alla competenza di cui all'art. 5, ha la funzione di formulare pareri di propria iniziativa o in risposta ad istanze di parte, riferite all'intitolazione di luoghi e/o di edifici pubblici non costituenti aree di circolazione, in memoria di fatti e/o personaggi vari.

Le iscrizioni lapidarie e targhe commemorative sono apposte a cura e spese dei richiedenti, sotto la supervisione dell'Ufficio Toponomastica, escluso nel caso che l'istanza venga presentata dall'Amministrazione Comunale.

La predetta competenza non si limita alla valutazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione e alle loro caratteristiche materiali sulla scorta di quanto riferisce in proposito il Servizio Toponomastica.

In caso di urgenza e/o per particolari esigenze l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente alla Deliberazione anche in assenza del parere preventivo dell'Organo di Supporto.

Art. 17 (Archivio della Toponomastica)

Devono essere conservati presso l'Ufficio Toponomastica:

- il Piano Topografico;
- il Piano Ecografico e della Numerazione Civica;
- tutti gli atti che riguardano l'intitolazione o le variazioni della toponomastica;
- lo stradario aggiornato.

L'ufficio Toponomastica favorisce la massima fruibilità di tutti i dati divulgabili, relativi alla toponomastica, anche mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Terni, alla pagina curata dalla Toponomastica.

Art. 18 (Norma di Rinvio)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rinvia alla legislazione in materia e alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Capo IV

Disposizioni Finali

Art. 19 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.

Regolamento toponomastica vigente

COMUNE di TERNI
DIPARTIMENTO QUALITA' URBANA E DEL
PAESAGGIO
SIT – TOPONOMASTICA

Regolamento della Toponomastica

Capo 1
Piano Ecografico

Art. 1 (Legislazione di riferimento)

Tutti i provvedimenti concernenti le denominazioni di aree di circolazione e di luoghi in genere pubblici o aperti al pubblico sono adottati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Le norme di riferimento e le indicazioni in materia sono contenute:

- nel R.D.L. n° 1158 del 10/05/1923, convertito nella legge n° 473 del 17/04/1925;
- nella legge n° 1188 del 23/06/1927;
- nella legge n° 1228 del 24/12/1954;
- nel Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto n° 223 del 30/05/1989;
- nelle circolari del Ministero dell'Interno;
- nel presente regolamento.

Art. 2 (La Commissione Toponomastica come organo consultivo)

La Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti, di cui al precedente articolo, si avvale della Commissione Toponomastica in funzione di organo consultivo.

La Commissione Toponomastica è espressione delle sensibilità e della articolazione culturale della città.

La Commissione Toponomastica è nominata dal Consiglio Comunale (due per ogni profilo di nomina) proposta dalla Giunta Comunale, tenendo conto dell'attività curriculare personale e del pluralismo culturale, sociale, imprenditoriale e professionale della città.

Art. 3 (Struttura e rinnovo totale e parziale della Commissione)

La Commissione Toponomastica è composta da un Presidente (assessore al ramo) e da un numero di cinque membri che, per curriculum professionale e culturale, per attinenti incarichi istituzionali, siano anche considerati esperti di storia e cultura locale o comunque di materie la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla stessa Commissione.

Con l'atto di nomina della Commissione, il Consiglio Comunale procede all'individuazione del tecnico dell'ufficio toponomastica per lo svolgimento dei compiti di segretario della commissione e di un suo sostituto.

Il segretario assiste alle riunioni della commissione e

Proposta di modifica

COMUNE di TERNI
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
– EDILIZIA PRIVATA
SERVIZIO TOPONOMASTICA

Regolamento della Toponomastica

Capo I
Piano Ecografico

Art. 1 (Legislazione di riferimento)

Tutti i provvedimenti concernenti le denominazioni di aree di circolazione e di luoghi in genere pubblici o aperti al pubblico sono adottati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Le norme di riferimento e le indicazioni in materia sono contenute:

- nel R.D.L. n. 1158 del 10/05/1923, convertito nella legge n. 473 del 17/04/1925;
- nella legge n. 1188 del 23/06/1927;
- nella legge n. 1228 del 24/12/1954;
- nel Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto n. 223 del 30/05/1989;
- nelle circolari del Ministero dell'Interno;
- **nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate;**
- **nelle circolari dell'ISTAT;**
- nel presente regolamento.

Art. 2 (**Organo di Supporto per la Toponomastica come strumento consultivo**)

La Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti, di cui al precedente articolo, si avvale **dell'Organo di Supporto per la Toponomastica** in funzione di organo consultivo.

L'Organo Supporto per la Toponomastica è espressione delle sensibilità e della articolazione culturale della città.

L'Organo Supporto per la Toponomastica è **nominato** dal Consiglio Comunale (due per ogni profilo di nomina) su proposta della Giunta Comunale, tenendo conto dell'attività curriculare personale e del pluralismo culturale, sociale, imprenditoriale e professionale della città.

Art. 3 (Struttura e rinnovo totale e parziale **dell'Organo di Supporto per la Toponomastica**)

L'Organo di Supporto per la Toponomastica è composto da un Presidente (assessore al ramo) e da un numero di **quattro** membri che, per curriculum professionale e culturale, per attinenti incarichi istituzionali, siano anche considerati esperti di storia e cultura locale o comunque di materie la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati **all'Organo di Supporto per la Toponomastica**.

Con l'atto di nomina **dell'Organo di Supporto per la Toponomastica**, il Consiglio Comunale procede all'individuazione del tecnico dell'ufficio toponomastica per lo svolgimento dei compiti di segretario della commissione e

ne supporta il lavoro anche in sede istruttoria.

La durata in carica della Commissione Toponomastica ha una scadenza biennale, i membri sono rinominabili, purché in modo non continuativo.

La Commissione può essere integralmente o parzialmente rinnovata prima della scadenza biennale su richiesta del Sindaco o suo delegato o ad atti di indirizzo formulati da uno degli organi collegiali dell'Amministrazione.

Al rinnovo totale o parziale e alla copertura di singoli posti vacanti procede con proprio atto il Consiglio Comunale.

Art. 4 (Modalità di Convocazione)

La Commissione Toponomastica, una volta incaricata, è convocata con nota sottoscritta dal Presidente.

I componenti della Commissione sono, all'atto della convocazione, informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione.

Art. 5 (Funzioni della Commissione)

La Commissione Toponomastica, in qualità di organo consultivo, esprime il parere riguardo a ogni singolo punto posto all'ordine del giorno e sottoscrive il verbale delle riunioni, motivando le decisioni e i pareri assunti.

La Giunta Comunale, nei suoi provvedimenti, menziona il parere espresso dalla Commissione e delibera in propria autonomia.

L'atto deliberativo, è reso esecutivo e viene inviato, con le allegate note di motivazione e di descrizione del toponimo, alla Prefettura di Terni Ufficio Territoriale del Governo per il "NULLA OSTA" conclusivo su parere della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria.

Art. 6 (Obiettivi e Limiti)

Nell'espressione dei pareri la Commissione Toponomastica deve tutelare la memoria storica della città e del suo Territorio e fare in modo che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della comunità ternana.

La Commissione Toponomastica ha il compito di esaminare tutte le proposte di nuovi toponimi pervenute all'Amministrazione Comunale, e può dare suggerimenti riguardo alla loro collocazione territoriale.

La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (vie, viali, piazze, larghi ecc.) è riservata all'Ufficio Toponomastica.

Art. 7 (Attribuzione di toponimi in assenza di parere)

In caso eccezionale di comprovata urgenza, concomitante con l'impossibilità di riunire la Commissione Toponomastica nei tempi occorrenti, la Giunta Comunale può provvedere direttamente alla deliberazione di nuovi toponimi anche in assenza del parere preventivo della Commissione Toponomastica.

Art. 8 (Risorse e Indennità)

Il Consiglio Comunale garantisce nel bilancio idonee

di un suo sostituto.

Il segretario assiste alle riunioni **dell'Organo di Supporto** e ne supporta il lavoro anche in sede istruttoria.

La durata in carica **dell'Organo di Supporto per la Toponomastica corrisponde a quella del Consiglio Comunale** i membri sono rinominabili, purché in modo non continuativo.

L'Organo di Supporto può essere integralmente o parzialmente rinnovato prima della scadenza su richiesta del Sindaco o suo delegato o ad atti di indirizzo formulati da uno degli organi collegiali dell'Amministrazione.

Al rinnovo totale o parziale e alla copertura di singoli posti vacanti procede con proprio atto il Consiglio Comunale.

Art. 4 (Modalità di Convocazione)

L'Organo di Supporto, una volta **incaricato**, è **convocato** con nota sottoscritta dal Presidente.

I componenti **dell'Organo di Supporto** sono, all'atto della convocazione, informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione.

Art. 5 (Funzioni dell'organo di supporto)

L'Organo di Supporto in qualità di organo consultivo, esprime il parere riguardo a ogni singolo punto posto all'ordine del giorno e sottoscrive il verbale delle riunioni, motivando le decisioni e i pareri assunti.

La Giunta Comunale, nei suoi provvedimenti, menziona il parere espresso **dall'Organo di Supporto** e delibera in propria autonomia.

L'atto deliberativo, è reso esecutivo e viene inviato, con le allegate note di motivazione e di descrizione del toponimo, alla Prefettura di Terni Ufficio Territoriale del Governo per il "NULLA OSTA" conclusivo.

Art. 6 (Obiettivi e Limiti)

Nell'espressione dei pareri **l'Organo di Supporto** deve tutelare la memoria storica della città e del suo Territorio e fare in modo che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della comunità Ternana.

L'Organo di Supporto per la Toponomastica ha il compito di esaminare tutte le proposte di nuovi toponimi pervenute all'Amministrazione Comunale, e può dare suggerimenti riguardo alla loro collocazione territoriale.

La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (vie, viali, piazze, larghi ecc.) è riservata all'Ufficio Toponomastica.

Art. 7 (Attribuzione di toponimi in assenza di parere)

In casi eccezionali di comprovata urgenza, concomitante anche con l'impossibilità di riunire **l'Organo di Supporto per la Toponomastica** nei tempi occorrenti, la Giunta Comunale può provvedere direttamente alla deliberazione di nuovi toponimi anche in assenza del parere preventivo della Commissione Toponomastica.

Art. 8 (Indennità)

La nomina a componente dell'Organo di

risorse per far fronte alle esigenze connesse con le attività previste nel presente regolamento.

Ai membri della Commissione Toponomastica è corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai membri delle Commissioni Consiliari.

La sede della Commissione Toponomastica è presso la Direzione Urbanistica – Toponomastica.

Art. 9 (Soggetti legittimati all'attivazione di proposte di attribuzione di toponimi)

L'attivazione delle proposte di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, può scaturire oltre che dalla stessa Commissione Toponomastica:

- dal Consiglio e dai singoli Consiglieri Comunali;
- da Enti Pubblici e privati;
- da Associazioni a carattere nazionale o locale;
- da Circoli in generale;
- da Organizzazioni Sindacali;
- da comitati per la sottoscrizione della richiesta che raccolgano almeno 50 firme di cittadini residenti.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, insieme alle istanze, anche una esauriente nota descrittiva che dia rilievo alle motivazioni e al valore storico-culturale delle proposte nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.

La Commissione può richiedere supplementi di documentazione per pronunciarsi sulle richieste pervenute, ove non siano sufficientemente documentate. Le proposte, prima di essere portate all'esame della Commissione, devono essere vagliate dall'Ufficio Toponomastica, al fine di controllarne la rispondenza ai requisiti del regolamento e, nei casi di insufficiente documentazione, perché le stesse siano integrate e/o diversamente formalizzate.

Art. 10 (Criteri per l'espressione del parere)

Le decisioni sulla Toponomastica devono tenere conto dei seguenti criteri:

- i toponimi sono attribuiti per mera esigenza delle funzioni toponomastiche (ordinamento ecografico e della numerazione civica), evitando l'affollamento di troppi toponimi o le assegnazioni effettuate esclusivamente per ristretti interessi di parte;
- per l'attribuzione di ogni nuovo toponimo va dato prima il giusto valore alla toponomastica esistente o di contorno (zone omogenee di vie), alla memoria storica dei luoghi ed alla presenza di vecchie denominazioni spontanee;
- nell'attribuzione di nuovo toponimo devono essere, per quanto possibile, favorite le assegnazioni strettamente legate alla città e al suo territorio o quelle di provata rilevanza nazionale o internazionale;
- l'opportunità di variazione di toponimi esistenti deve essere valutata anche alla luce di eventuali disagi apportati ai cittadini residenti nell'area di circolazione interessata.

Art. 11 (Ruolo del Servizio Toponomastica)

Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore

Supporto per la Toponomastica è onoraria, ne consegue che ai membri non spetta alcuna indennità.

La sede **dell'Organo di Supporto per la Toponomastica** è presso la Direzione **Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata**

Art. 9 (Soggetti legittimati all'attivazione di proposte di attribuzione di toponimi)

L'attivazione delle proposte di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, può scaturire:

- **dall'Organo di Supporto,**
- dal Consiglio e dai singoli Consiglieri Comunali;
- **dalla Giunta e dai singoli Assessori Comunali;**
- da Enti Pubblici e privati;
- da Associazioni a carattere nazionale o locale;
- da Circoli in generale;
- da Organizzazioni Sindacali;
- da comitati per la sottoscrizione della richiesta che raccolgano almeno 50 firme di cittadini residenti.

Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, insieme alle istanze, anche una esauriente nota descrittiva che dia rilievo alle motivazioni e al valore storico-culturale delle proposte nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'Organo di Supporto può richiedere supplementi di documentazione per pronunciarsi sulle richieste pervenute, ove non siano sufficientemente documentate. Le proposte, prima di essere portate all'esame **dell'Organo di Supporto,** devono essere vagliate dall'Ufficio Toponomastica, al fine di controllarne la rispondenza ai requisiti del regolamento e, nei casi di insufficiente documentazione, perché le stesse siano integrate e/o diversamente formalizzate.

Art. 10 (Criteri per l'espressione del parere)

Le decisioni sulla Toponomastica devono tenere conto dei seguenti criteri:

- i toponimi sono attribuiti per mera esigenza delle funzioni toponomastiche (ordinamento ecografico e della numerazione civica), evitando l'affollamento di troppi toponimi o le assegnazioni effettuate esclusivamente per ristretti interessi di parte;
- per l'attribuzione di ogni nuovo toponimo va dato prima il giusto valore alla toponomastica esistente o di contorno (zone omogenee di vie), alla memoria storica dei luoghi ed alla presenza di vecchie denominazioni spontanee;
- nell'attribuzione di nuovo toponimo devono essere, per quanto possibile, favorite le assegnazioni strettamente legate alla città e al suo territorio o quelle di provata rilevanza nazionale o internazionale;
- l'opportunità di variazione di toponimi esistenti deve essere valutata anche alla luce di eventuali disagi apportati ai cittadini residenti nell'area di circolazione interessata.

Art. 11 (Ruolo del Servizio Toponomastica)

Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore

Generale (Parte Operativa), di sue varianti o di piani particolareggiati che riguardano nuove edificazioni, nuove aree di circolazione o modifiche dei tracciati esistenti vengono trasmesse al Servizio Toponomastica affinché provveda in tempo al piano di attribuzione dei toponimi.

Art. 12 (Attuazione dei toponimi ed adempimenti collegati)

L'attivazione dei nuovi toponimi si attua provvedendo a tutti gli adempimenti e comunicazioni previsti, nonché disponendo la relativa segnaletica toponomastica.

Tutte le aree di circolazione, pubbliche o aperte al pubblico, devono essere provviste di apposita segnaletica toponomastica di materiale idoneo, come definito dal nuovo codice della strada, da installarsi in prossimità di ogni nodo stradale.

Nell'area centrale, ove possibile, sui muri perimetrali o sulle facciate degli edifici, sono installate targhe in marmo con indicazione della via; in questo caso i legittimi proprietari interessati devono essere avvisati circa i lavori di posa in opera della segnaletica e della relativa servitù.

In presenza di cambiamento di denominazione di aree di circolazione esistenti, l'ufficio toponomastica prima di dare concreta attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale, deve informare le istituzioni, i cittadini residenti e le attività economiche interessate, dando loro tutte le informazioni utili per gli adempimenti necessari.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di variazione toponomastica, nelle zone centrali e nei centri minori, in presenza di targhe in marmo, deve indicare anche la precedente denominazione.

Capo II

Piano della Numerazione Civica

Art. 13 (Numerazione civica - Soggetti obbligati)

Tutte le aperture, che l'Ufficio ritiene significative, poste sulle aree di circolazione dovranno essere contraddistinte dalla numerazione civica con i criteri fissati dalle leggi di cui all'art. 1.

I proprietari o loro incaricati sono tenuti a richiedere l'attribuzione e l'installazione della numerazione civica non appena ultimata la costruzione dei fabbricati.

L'istanza, corredata della documentazione necessaria, va inoltrata all'Amministrazione Comunale - Ufficio Toponomastica utilizzando l'apposito modulo di compilazione.

Art. 14 (Adempimenti per l'apposizione dei numeri civici)

In applicazione della deliberazione di Giunta

Generale (Parte Operativa), di sue varianti o di piani particolareggiati che riguardano nuove edificazioni, nuove aree di circolazione o modifiche dei tracciati esistenti vengono trasmesse al Servizio Toponomastica affinché provveda in tempo al piano di attribuzione dei toponimi.

Art. 12 (Attuazione dei toponimi ed adempimenti collegati)

L'attivazione dei nuovi toponimi si attua provvedendo a tutti gli adempimenti e comunicazioni previsti, nonché disponendo la relativa segnaletica toponomastica.

Tutte le aree di circolazione, pubbliche o aperte al pubblico, devono essere provviste di apposita segnaletica toponomastica di materiale idoneo, come definito dal nuovo codice della strada, da installarsi in prossimità di ogni nodo stradale.

Nell'area centrale, ove possibile, sui muri perimetrali o sulle facciate degli edifici, sono installate targhe in marmo con indicazione della via; in questo caso i legittimi proprietari interessati devono essere avvisati circa i lavori di posa in opera della segnaletica e della relativa servitù.

In presenza di cambiamento di denominazione di aree di circolazione esistenti, l'ufficio toponomastica prima di dare concreta attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale, deve informare le istituzioni, i cittadini residenti e le attività economiche interessate, dando loro tutte le informazioni utili per gli adempimenti necessari.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di variazione toponomastica, nelle zone centrali e nei centri minori, in presenza di targhe in marmo, deve indicare anche la precedente denominazione.

Art. 12 bis (Segnaletica Toponomastica)

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente.

Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione secondo le disposizioni legislative.

Capo II

Piano della Numerazione Civica

Art. 13 (Numerazione civica - Soggetti obbligati)

Tutte le aperture, che l'Ufficio ritiene significative, poste sulle aree di circolazione dovranno essere contraddistinte dalla numerazione civica con i criteri fissati dalle leggi di cui all'art. 1.

I proprietari o loro incaricati sono tenuti a richiedere l'attribuzione e l'installazione della numerazione civica non appena ultimata la costruzione dei fabbricati.

L'istanza, corredata della documentazione necessaria, va inoltrata all'Amministrazione Comunale - Ufficio Toponomastica utilizzando l'apposito modulo di compilazione.

Art. 14 (Adempimenti per l'apposizione dei numeri civici)

In applicazione della Deliberazione di Giunta

Comunale n. 17 del 29.01.2002, i proprietari dei fabbricati o loro incaricati, ai fini dell'assegnazione e dell'installazione del numero civico, devono provvedere al pagamento di una somma mediante versamento in c.c. postale, a titolo di rimborso spese per l'esame istruttorio, per la posa in opera della numerazione civica e di eventuale altra segnaletica aggiuntiva.

L'Amministrazione Comunale dispone la sistemazione delle mattonelle della numerazione civica e di tutta la segnaletica che si ritiene necessaria per facilitare l'individuazione dei fabbricati.

Art. 15 (Numerazione Interna dei Fabbricati)

Unitamente alla domanda della numerazione civica i proprietari dei fabbricati con più unità immobiliari devono dichiarare di aver predisposto e installato la numerazione interna.

Se necessario possono richiedere all'Ufficio i criteri per l'attuazione dell'adempimento a loro cura e spese.

La numerazione interna consiste nell'apposizione di una targhetta in materiale resistente o in una semplice scritta in corrispondenza di ciascun portone interno o suoneria interna del numero progressivo di ciascuna unità abitativa interna al fabbricato.

In caso d'inadempienza da parte dei proprietari il Comune provvede all'installazione addebitando loro la relativa spesa.

Art. 15/bis (Sanzioni)

Con deliberazione della Giunta comunale sono stabilite le sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni del presente capo, nel rispetto dei limiti contemplati nell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000

Comunale n. 17 del 29/01/2002, i proprietari dei fabbricati o loro incaricati, ai fini dell'assegnazione e dell'installazione del numero civico, devono provvedere al pagamento di una somma mediante versamento in c.c. postale, a titolo di rimborso spese per l'esame istruttorio, per la posa in opera della numerazione civica e di eventuale altra segnaletica aggiuntiva.

L'Amministrazione Comunale dispone la sistemazione delle mattonelle della numerazione civica e di tutta la segnaletica che si ritiene necessaria per facilitare l'individuazione dei fabbricati.

Art. 15 (Numerazione Interna dei Fabbricati)

Unitamente alla domanda della numerazione civica i proprietari dei fabbricati con più **unità immobiliari** devono dichiarare di aver predisposto e installato la numerazione interna.

Se necessario possono richiedere all'Ufficio i criteri per l'attuazione dell'adempimento a loro cura e spese.

La numerazione interna consiste nell'apposizione di una targhetta in materiale resistente o in una semplice scritta in corrispondenza di ciascun portone interno o suoneria interna del numero progressivo di ciascuna unità abitativa interna al fabbricato.

In caso d'inadempienza da parte dei proprietari il Comune provvede all'installazione addebitando loro la relativa spesa.

Art. 15 bis (Divieti)

E' vietato apporre piastrelle della numerazione civica non assegnata, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

E' cura del proprietario richiedere la piastrella indicante la numerazione civica (già attribuita) qualora quest'ultima risulti mancante a causa di danneggiamento od altro.

Art. 15 ter (Obblighi)

In caso di ristrutturazione, demolizione e/o ampliamento di un fabbricato il proprietario dovrà richiedere una nuova numerazione civica come previsto dall'articolo 13.

In caso di demolizione di un fabbricato o di chiusura di accessi precedentemente numerari è obbligo del proprietario dare comunicazione all'Ufficio Toponomastica dei civici interessati.

Art. 15 quater (Sanzioni)

L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 80,00 ad € 480,00.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, è punito con una sanzione amministrativa pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione, comunque nel limite massimo di € 500,00 prescritto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000. E' fatto inoltre obbligo d'immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno; i soggetti esecutori dovranno

Capo III
Altre Competenze della Commissione Toponomastica

Art. 16 (Altre funzioni della Commissione)

La Commissione Toponomastica, in applicazione delle disposizioni contenute nell'atto di Giunta Comunale n. 2563 del 09.10.1996, oltre alla competenza di cui all'art. 5, ha la funzione di formulare pareri di propria iniziativa o in risposta ad istanze di parte, riferite all'intitolazione di luoghi e/o di edifici pubblici non costituenti aree di circolazione, in memoria di fatti e/o personaggi vari.

Le iscrizioni lapidarie e targhe commemorative possono essere apposte a cura e spese dell'Amministrazione Comunale o di altra Istituzione o struttura privata.

La predetta competenza non si limita alla valutazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione e alle loro caratteristiche materiali sulla scorta di quanto riferisce in proposito il Servizio Toponomastica.

In caso di urgenza e/o per particolari esigenze l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente alla Deliberazione anche in assenza del parere preventivo della Commissione Toponomastica

Art. 17 (Archivio della Toponomastica)

Devono essere conservati presso l'Ufficio Toponomastica:

- il Piano Topografico;
- il Piano Ecografico e della Numerazione Civica;
- tutti gli atti che riguardano l'intitolazione o le variazioni della toponomastica;
- lo stradario aggiornato.

L'ufficio Toponomastica favorisce la massima fruibilità di tutti i dati divulgabili, relativi alla toponomastica, anche mediante la pubblicazione sul sito-internet del Comune di Terni, alla pagina curata da SIT - Toponomastica.

Art. 18 (Norma di Rinvio)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal

darne comunicazione all'ufficio SIT - Toponomastica. In caso di inosservanza del presente articolo il ripristino sarà eseguito in danno del trasgressore.

Sono "trasgressori" tutti i possessori delle unità immobiliari presso le quali siano state accertate le violazioni, o presenti nel fabbricato se la violazione riguarda il civico esterno. Ciascun possessore, indipendentemente dalla quota di possesso, è responsabile della corretta esposizione di civici e interni in concorso con tutti gli altri.

Qualora il Condominio sia costituito in persona giuridica, legalmente rappresentata dall'Amministratore pro-tempore, il Condominio è individuato come trasgressore, e il suo legale rappresentante come responsabile in solido, per ciascuna violazione accertata.

Capo III
Altre Competenze dell'Organo di Supporto per la Toponomastica

Art. 16 (Altre funzioni dell'Organo di Supporto per la Toponomastica)

L'Organo di Supporto in applicazione delle disposizioni contenute nell'atto di Giunta Comunale n. 2563 del 09/10/1996, oltre alla competenza di cui all'art. 5, ha la funzione di formulare pareri di propria iniziativa o in risposta ad istanze di parte, riferite all'intitolazione di luoghi e/o di edifici pubblici non costituenti aree di circolazione, in memoria di fatti e/o personaggi vari.

Le iscrizioni lapidarie e targhe commemorative sono apposte a cura e spese dei richiedenti, sotto la supervisione dell'ufficio Toponomastica, escluso nel caso che l'istanza venga presentata dall'Amministrazione Comunale.

La predetta competenza non si limita alla valutazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione e alle loro caratteristiche materiali sulla scorta di quanto riferisce in proposito il Servizio Toponomastica.

In caso di urgenza e/o per particolari esigenze l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente alla Deliberazione anche in assenza del parere preventivo dell'Organo di Supporto.

Art. 17 (Archivio della Toponomastica)

Devono essere conservati presso l'Ufficio SIT - Toponomastica:

- il Piano Topografico;
- il Piano Ecografico e della Numerazione Civica;
- tutti gli atti che riguardano l'intitolazione o le variazioni della toponomastica;
- lo stradario aggiornato.

L'ufficio Toponomastica favorisce la massima fruibilità di tutti i dati divulgabili, relativi alla toponomastica, anche mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Terni, alla pagina curata dalla Toponomastica.

Art. 18 (Norma di Rinvio)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal

presente regolamento si rinvia alla legislazione in materia e alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

presente regolamento si rinvia alla legislazione in materia e alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Capo IV
Disposizioni Finali

Art. 19 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione